



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni

Presidente
IV Commissione
consiliare permanente
SEDE

e p.c. Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale
SEDE

Segreteria
Giunta Regionale
Via C.C. Colombo, 212
ROMA

**OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 202 - REG. UFF. REG. LAZIO 0182680
(Proposta n. 4996 del 17.03.2017) – decisione n. 10/2017 assegnato alla IV
Commissione.**

rif. prot. 158/2017

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **Attuazione dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, rubricato: "Incasso crediti vantati dalla Regione", così come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dall'art. 3, comma 56, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione, per l'acquisizione del parere di competenza.**

su indicazione del Presidente

Il Dirigente

ACSP

cod class. 2.10

Prot. n.

Roma

REGIONE.LAZIO - Regione Lazio
REGLAZIO - Regione Lazio
REGISTRO UFFICIALE
0182680 - 07/04/2017 - USCITA
Allegati : 0



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale
del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale
del Lazio

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Schema di deliberazione
N° 202 del 11/04/2017

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale
Programmazione Economica, Bilancio, Demanio
e Patrimonio

Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.




OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 10 del 04.04.2017 concernente: Attuazione dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, rubricato: "Incasso crediti vantati dalla Regione", così come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dall'art. 3, comma 56, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione.

Ns. Prot. n. 158/2017.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 4 aprile 2017, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.


(Vincenzo GAGNANI CAPUTO)

STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO		
PROPONENTE	<i>Area:</i> RAGIONERIA ED ENTRATE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
Attuazione dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, rubricato: "Incasso crediti vantati dalla Regione", così come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dall'art. 3, comma 56, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione.			
 <small>(BONFIGLI FRANCESCA) L'ESTENSORE</small>		 <small>(BONFIGLI FRANCESCA) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</small>	
 <small>(G. DELL'ARNO) IL DIRIGENTE RESPONSABILE</small>		 <small>(M. MARAFINI) IL DIRETTORE REGIONALE</small>	
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO		
	 <small>(Sartorelli Alessandra) L'ASSESSORE</small>		
DI CONCERTO	_____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Il Direttore Dr. Maria Marafini	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		senza osservazioni <input type="checkbox"/>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		NON COMPENSA SU CARTELLA ANNO DEL BILANCIO REGIONALE	
DEC.10		Data di ricezione 28.3.17 158	
ISTRUTTORIA:		4 APR. 2017	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
 <small>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</small>		 <small>IL PRESIDENTE</small>	
<small>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</small>		<small>IL DIRIGENTE COMPETENTE</small>	

Oggetto: Attuazione dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, rubricato: "Incasso crediti vantati dalla Regione", così come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dall'art. 3, comma 56, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. Modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche del Bilancio Patrimonio e Demanio

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, ad oggetto: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO il Codice Civile, Libro Quarto delle Obbligazioni, Titolo I – Capo IV – Sezione III, rubricata "della compensazione";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, "Legge di stabilità regionale 2017";
- VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";
- VISTO l'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 2011" così come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", e dall'art. 3, comma 56, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, "Legge di stabilità regionale 2017", che nella versione novellata così recita:
- "1. La direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi prima di effettuare ogni pagamento verifica la posizione debitoria del creditore.*
- 2. Qualora sia riscontrata l'esistenza di un debito nei confronti della Regione, lo stesso è incassato tramite l'emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale d'incasso con quietanza di entrata.*
- 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità definite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la commissione*



consiliare competente in materia di bilancio, anche qualora il pagamento sia a valere sui fondi regionali connessi a iniziative la cui gestione è affidata dalla Regione a soggetti esterni controllati dall'amministrazione regionale.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione in presenza di controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali opera l'istituto della compensazione";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, ed in particolare, i commi da 10 a 18 dell'art. 2, "Disposizioni Varie", i quali, nel disciplinare la fattispecie del definanziamento, per mancato avvio, di opere pubbliche, rinviano all'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, al fine del recupero delle risorse eventualmente già trasferite;

RITENUTO necessario definire criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione;

DATO ATTO del documento recante i criteri e le modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione ai sensi dell'art. 6 della legge 24 dicembre 2010, n. 8, rubricato "Incasso crediti vantati dalla Regione", che si allega al presente atto (Allegato 1) e ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'assunzione di detta deliberazione necessita del preventivo parere della Commissione Consiliare Permanente "Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria";

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare sulla presente Deliberazione, espresso nella seduta del _____;



DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

- di approvare il documento recante i criteri e le modalità per l'applicazione dell'istituto della compensazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, rubricato "Incasso crediti vantati dalla Regione", che si allega al presente atto (Allegato 1) e ne forma parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

ALLEGATO 1

CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2010, N. 8, RUBRICATO "INCASSO CREDITI VANTATI DALLA REGIONE".

Presupposti per l'applicazione dell'istituto della compensazione

Possono essere oggetto di compensazione le somme a credito e a debito, che l'amministrazione regionale ha nei confronti di un medesimo soggetto, certe, liquide, ed esigibili, iscritte nel bilancio regionale e risultanti a sistema contabile.

Possono essere, altresì, oggetto di compensazione i fondi regionali connessi ad iniziative la cui gestione è affidata dalla Regione a soggetti esterni controllati dall'amministrazione regionale.

Tipologie di crediti certi, liquidi ed esigibili che non consentono l'applicazione dell'istituto della compensazione

Non consentono l'applicazione dell'istituto della compensazione:

1. i crediti per i quali le strutture regionali competenti abbiano già esperito la procedura di recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo;
2. i crediti per i quali esiste un contenzioso in corso;
3. i crediti oggetto di rateizzazione secondo la normativa regionale vigente in materia. Ricorrendo tale fattispecie, l'istituto della compensazione potrà essere applicato solo in caso di rata scaduta e non onorata dal debitore.

Tipologie di debiti certi, liquidi ed esigibili che non consentono l'applicazione dell'istituto della compensazione.

Non consentono l'applicazione dell'istituto della compensazione le seguenti tipologie di debiti:

1. somme afferenti a progetti approvati e finanziati nell'ambito delle programmazioni UE;
2. somme afferenti ad interventi rientranti negli Accordi di Programma Quadro sottoscritti dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali.

Tali esclusioni, derivanti dalla particolare natura e gestione dei fondi di cui trattasi, non si applicano qualora l'amministrazione regionale abbia, nei confronti del medesimo soggetto beneficiario, crediti per somme erogate in eccesso riferite a vecchie programmazioni comunitarie e/o precedenti progetti ricompresi negli Accordi di Programma Quadro sottoscritti dalla Regione Lazio e dalle competenti Amministrazioni centrali.

Sono, altresì, escluse dall'applicazione dell'istituto della compensazione:

1. le somme, provenienti da assegnazioni ministeriali e gestite dalla Regione, liquidate a favore di Ente pubblico che, nel caso specifico, risulti essere beneficiario capofila di un gruppo di soggetti pubblici attuatori del programma/progetto finanziato;
2. le somme da pagarsi a soggetto diverso dal beneficiario delle stesse, nei casi previsti dalla normativa vigente.



Modalità applicative dell'istituto della compensazione

Ipotesi di compensazione

Al fine di razionalizzare l'applicazione dell'istituto della compensazione, si individuano le seguenti ipotesi:

A. Iniziative regionali, gestite direttamente dall'amministrazione

Quando una struttura regionale attesta che un'obbligazione, riferita ad una spesa in precedenza legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata, è effettivamente esigibile da parte del beneficiario, prima di procedere alla liquidazione delle somme, provvede ad una verifica contabile degli eventuali crediti (accertamenti), a carico del medesimo soggetto, iscritti nel bilancio regionale.

In caso di esito positivo, qualora gli accertamenti riscontrati siano afferenti a materie di competenza della medesima Direzione, la struttura regionale procede all'immissione a sistema di uno o più provvedimenti di liquidazione commutabili in quietanza di entrata utilizzando la quietanza "04 Per cassa ad altra persona", indicando reversale vincolata "Si" e specificando nel campo "Altro" l'accertamento oggetto di compensazione.

B. Iniziative regionali, finanziate e gestite attraverso società o agenzie partecipate e/o controllate

La compensazione è obbligatoria anche qualora le iniziative regionali siano attuate per il tramite di società o agenzie partecipate e/o controllate dalla Regione Lazio, a valere su fondi regionali.

Quando la struttura regionale competente, con proprio atto, individua la graduatoria dei beneficiari delle iniziative, dando altresì l'autorizzazione alla società e/o agenzia strumentale di procedere all'erogazione delle somme riconosciute, provvede a contestuale verifica contabile circa la presenza di crediti, iscritti in bilancio, a carico dei beneficiari individuati nel medesimo atto. In caso di esito positivo, dispone che la società e/o agenzia proceda alla restituzione all'amministrazione regionale dell'importo dovuto iscritto in bilancio, in nome e per conto del soggetto beneficiario dell'iniziativa.

Una copia di tale atto dovrà essere trasmessa alla direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, per consentire alla stessa di procedere alle opportune sistemazioni contabili, qualora i fondi regionali, inerenti all'iniziativa di cui trattasi, non siano già stati effettivamente trasferiti alla società e/o agenzia individuata quale strumento operativo e attuativo dell'iniziativa stessa. Qualora i fondi siano già stati trasferiti alla società/agenzia, quest'ultima dovrà provvedere alla restituzione degli stessi con proprio bonifico, indicando nella causale che trattasi di restituzione per conto del soggetto creditore/debitore e specificando il numero dell'accertamento.

Procedura di compensazione

La proposta di compensazione è obbligatoria in presenza di crediti e debiti riferiti ad uno stesso soggetto, della medesima natura o comunque afferenti ad ambiti di competenza della medesima



B

Direzione. Qualora i crediti e debiti a carico di un medesimo soggetto non rientrino negli ambiti di competenza della medesima Direzione, sarà cura della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio dare attuazione all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8.

Le verifiche contabili sulla complessiva posizione creditoria e debitoria di un soggetto, ai fini dell'applicazione dell'istituto della compensazione, dovranno essere sempre eseguite prima di avviare la procedura di recupero coattivo dei crediti vantati dall'amministrazione regionale, con la conseguente consegna del ruolo, relativo ai propri crediti, al concessionario.

La procedura di compensazione viene avviata secondo una delle seguenti modalità:

- comunicazione da parte della struttura regionale competente al soggetto interessato e, per conoscenza alla Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, dell'avvenuta liquidazione delle somme a loro favore e della relativa compensazione proposta;
- trasmissione da parte della struttura regionale competente agli interessati, o pubblicazione, dell'atto con cui si individuano i beneficiari di una iniziativa regionale e si dispone, per coloro che risultino anche debitori nei confronti dell'amministrazione regionale, l'applicazione dell'istituto della compensazione;
- comunicazione al soggetto interessato da parte della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, in tutti gli altri casi.

Eventuali osservazioni in merito alla compensazione proposta dovranno essere trasmesse, entro 15 giorni dalla pubblicazione e/o ricezione dell'atto di avvio della procedura compensazione, dal soggetto interessato, alla struttura regionale competente ed alla Direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio. Trascorso detto termine ed in assenza di osservazioni, l'amministrazione regionale procede all'emissione dei mandati di pagamento vincolati ed alla regolarizzazione delle relative reversali d'incasso con quietanza di entrata.

Deroghe all'applicazione dell'istituto della compensazione possono essere autorizzate dal Segretario Generale, con propria nota da trasmettere alla Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio. L'istanza di deroga, motivata da condizioni di necessità ed urgenza, deve essere avanzata al Segretario Generale dalla competente Direzione regionale che ha emesso l'atto di liquidazione. Detta istanza potrà riguardare le seguenti fattispecie:

1. spese dirette a prevenire il rischio d'interruzione di un servizio pubblico;
2. spese dirette a prevenire un danno grave ed irreparabile al patrimonio e all'immagine della Regione Lazio;
3. spese dirette ad evitare o contenere situazioni che possano potenzialmente generare turbativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica;

L'applicazione dell'istituto della compensazione può essere richiesta anche con istanza da parte del debitore da trasmettere alla Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio con indicazione delle poste attive e passive certe, liquide ed esigibili.

E', in ogni caso, competenza della Direzione regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio:



- procedere alle opportune verifiche delle poste attive e passive oggetto della proposta di compensazione;
- emettere i mandati di pagamento commutabili in quietanza di entrata e le relative reversali d'incasso vincolate, a chiusura totale o parziale del credito di cui trattasi;
- comunicare al soggetto creditore/debitore che si è proceduto alla estinzione (totale o parziale) dell'obbligazione giuridica in applicazione dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, con una sintetica, ma esaustiva, descrizione delle poste compensate. La medesima nota è trasmessa per conoscenza anche alla struttura regionale che ha liquidato la spesa ed a quella che ha assunto l'accertamento in entrata.

